

CONVENZIONE

per la gestione di un fondo di garanzia per il microcredito a favore delle nuove micro e piccole imprese della provincia di Piacenza

TRA

La Camera di Commercio di Piacenza di seguito denominato "Ente" (C. F. n. 00276970332), rappresentata dal Presidente Dr. Ing. Giuseppe Parenti, nato a Piacenza il 30/1/1941 domiciliato ai fini del presente atto a Piacenza presso la sede della Camera di commercio in Piacenza, Piazza Cavalli 35

E

UNIFIDI Emilia Romagna soc. coop. a r.l. (cod. fisc. 92002380373) con sede legale in Bologna, Via Brugnoli 6 (C. F. 9200238037), rappresentata dal Presidente Sig. Sergio Capatti, nato a Ferrara il 14/09/1947, domiciliato ai fini del presente atto a Bologna, Via Brugnoli 6

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra Ente e Unifidi per la gestione delle risorse di un fondo destinato a prestare garanzie sui finanziamenti erogati dalle banche a favore di imprese in fase di costituzione o, comunque, nuove piccole o micro imprese, costituite da non prima del 17 febbraio 2013 (fa fede la data di iscrizione nel registro delle imprese), appartenenti a tutti i settori merceologici.

Avranno priorità i partecipanti al progetto O.A.S.I. (sia coloro che hanno avviato attività d'impresa che i neo imprenditori).

ART. 2

AFFIDAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

L'Ente affida a Unifidi, che accetta, la gestione del fondo di garanzia denominato "Fondo di garanzia per il microcredito a favore delle nuove micro e piccole imprese della provincia di Piacenza." (di seguito Fondo).

Unifidi utilizzerà il fondo per prestare garanzie per micro-crediti e per le esigenze di liquidità connesse all'avvio e alla gestione ordinaria dell'impresa.

La garanzia sarà fornita nella misura massima dell'80% del totale del finanziamento che non potrà superare l'importo massimo di euro 15.000,00 (quindicimila) a operazione di finanziamento, per una durata di 48 mesi.

Il Fondo, separato da altri fondi di garanzia ed opportunamente evidenziato nel bilancio d'esercizio di Unifidi, sarà impiegato esclusivamente per le finalità e a favore dei soggetti sopra individuati, escludendo qualsiasi altra destinazione, soggetto a gestione separata e rendicontato periodicamente alla Camera di commercio.

Unifidi gestisce il Fondo nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi.

ART. 3

DOTAZIONE DEL FONDO

La dotazione nominale iniziale del fondo ammonta a complessivi € 45.000,00 (quarantacinquemila euro).

Le risorse finanziarie di cui al precedente comma, costituenti la dotazione del Fondo, sono versate a Unifidi in un apposito conto corrente, le cui coordinate verranno comunicate da Unifidi all'Ente.

Unifidi potrà di concerto con la CCIAA di Piacenza stipulare convenzioni con istituti bancari che prevedano moltiplicatori del fondo di garanzia fino a 4 volte la sua consistenza iniziale.

Unifidi risponderà delle perdite esclusivamente sino a capienza dell'ammontare del fondo.

ART. 4

GESTIONE DELLA LIQUIDITA' E IMPUTAZIONE DEGLI INTERESSI

Unifidi concorda con la banca le migliori condizioni economiche relativamente alla gestione delle liquidità e ai tassi di interesse praticati.

Gli interessi maturati sulle liquidità vanno ad incrementare il Fondo, al netto di tutte le spese bancarie.

ART. 5

ONERI A CARICO DEL FONDO

Sono a carico della dotazione del Fondo:

- le spese sostenute per la gestione del conto corrente presso il quale le relative somme sono depositate;
- le perdite relative alle garanzie prestate, eventualmente determinate, comprensive degli interessi di mora e delle spese legali sostenute.

ART. 6

ATTIVITA' DI GESTIONE

Unifidi oltre a gestire contabilmente il Fondo e a compiere le attività previste negli altri articoli della presente convenzione svolge le seguenti ulteriori attività:

- raccoglie e istruisce le richieste di ammissione alla garanzia presentate dalle neo-imprese beneficiarie finali;
- custodisce e conserva tutta la documentazione relativa a ciascuna richiesta di ammissione alla garanzia e di escussione della medesima;
- provvede a liquidare le somme corrispondenti all'importo delle insolvenze determinatesi a carico del fondo;
- compie di concerto con gli istituti di credito tutte le attività connesse al recupero del credito;
- svolge le attività connesse al controllo della corretta applicazione della normativa relativa al regime di aiuto applicato a ciascuna operazione, secondo quanto specificato nel successivo art. 9.

ART. 7

ATTIVITA' CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE INSOLVENZE

Unifidi provvede, a fronte della presentazione delle richieste di escussione, alla liquidazione delle somme corrispondenti all'importo delle insolvenze determinatesi, al netto delle somme già versate dall'impresa insolvente.

ART. 8

ATTIVITA' CONNESSE RECUPERO DEL CREDITO RELATIVO ALLE INSOLVENZE

A Unifidi è affidata la gestione delle procedure per il recupero del credito relativo alle insolvenze determinatesi. Unifidi potrà affidare tale gestione ad altri soggetti terzi tramite la stipula di apposite convenzioni.

Unifidi o il soggetto da questo incaricato, deve avviare le procedure di recupero del credito senza indugio e, comunque, non oltre 60 giorni dalla avvenuta liquidazione, a favore dei richiedenti, della somma corrispondente agli importi garantiti.

ART. 9

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA COMUNITARIA DEGLI AIUTI CONCESSI IN C/GARANZIA

L'aiuto concesso all'impresa beneficiaria dovrà essere compatibile con la disciplina dell'Unione Europea per la concessione di garanzie agevolate in regime de minimis; le garanzie verranno dunque concesse conformemente a quanto disposto Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

L'equivalente sovvenzione lorda sarà calcolata come previsto dall'art. 4 del citato regolamento.

Unifidi svolge tutte le attività connesse al controllo del rispetto del regime di aiuto applicato relativamente all'intervento del Fondo, provvedendo a comunicare all'impresa beneficiaria finale l'equivalente sovvenzione lorda addebitabile alla garanzia ottenuta dal fondo.

ART. 10

RENDICONTAZIONE ANNUALE IN MERITO ALLA GESTIONE DEL FONDO

Unifidi è tenuto a rendicontare annualmente all'Ente tutti i movimenti contabili avvenuti durante l'anno solare e le consistenze risultanti a fine anno relative al Fondo, nonché la denominazione e la collocazione di tali movimenti e consistenze nelle relative poste di bilancio del Confidi, nelle quali tali dati contabili sono stati inseriti.

ART. 11

ESAURIMENTO FONDO

In caso di esaurimento del Fondo Unifidi ne darà tempestiva comunicazione all'Ente con contestuale dichiarazione di sospensione dell'operatività della presente convenzione.

Qualora a seguito del recupero di somme conseguentemente alle operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione, il fondo ritornasse capiente, Unifidi ne darà tempestiva comunicazione all'Ente con contestuale dichiarazione di riattivazione dell'operatività dello stesso.

In caso di esaurimento del Fondo e di oggettiva impossibilità di recuperi a seguito delle operazioni poste in essere ai sensi della presente convenzione, Unifidi darà tempestiva comunicazione all'Ente della chiusura del conto di cui all'art.3 e della risoluzione della presente convenzione.

ART. 12

CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ACCESSO ALLA GARANZIA

Il costo per l'accesso alla garanzia (da intendersi come costo onnicomprensivo di diritti di segreteria e commissioni di istruttoria, ad esclusione delle quote sociali o depositi cauzionali se restituibili al termine del finanziamento) per un importo di finanziamento pari a 15.000,00 euro per 48 mesi potrà arrivare fino ad euro 650,00 (importo massimo).

ART. 13

DECORRENZA DELLA VALIDITA' E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione produrrà i propri effetti fino alla data di estinzione dei finanziamenti e/o delle attività di recupero dei crediti che eventualmente dovessero sorgere dalle predette garanzie.

A seguito della scadenza del termine di validità della presente convenzione – e fatto salvo quanto stabilito nel precedente comma - tutte le risorse che si renderanno libere in seguito alla estinzione delle garanzie prestate e/o alla conclusione delle attività di recupero delle insolvenze eventualmente verificatesi saranno restituite da Unifidi all'Ente con le modalità, le procedure e i tempi dai medesimi stabiliti.

ART. 14

ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie relative o comunque collegate alla presente convenzione ad un tentativo di mediazione presso l'Organismo della Camera di Commercio di Parma il cui Regolamento le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Esperito senza esito positivo il prescritto tentativo di conciliazione per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente il foro di Piacenza.

Camera di Commercio di Piacenza

Il Presidente

Giuseppe Parenti

Unifidi Emilia Romagna

Il Presidente

Sergio Capatti

Il Segretario Generale
F.to Dr. Alessandro Saguatti